



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 22/01/2020

### FATTO

1. In data 21.06.2011 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 36.960,00, da rimborsare in n. 120 rate di euro 308,00 ciascuna. Parte ricorrente ha estinto il finanziamento ad agosto 2015 in corrispondenza della rata n. 48.

Con ricorso del 4.06.2019, preceduto da reclamo del 26.02.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri finanziari e assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b. per un importo complessivo pari a euro **3.194,45**. Chiede altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute, calcolati dalla data dell'estinzione anticipata.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che le commissioni di attivazione hanno natura *up-front* e non sono quindi rimborsabili. Relativamente alle commissioni di gestione, l'intermediario osserva che in conteggio



estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di euro 452,08, calcolata sulla base dei principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione dei crediti verso la clientela secondo il criterio del costo ammortizzato. Con riferimento alle commissioni di intermediazione, l'intermediario rileva la natura *up-front* e la conseguente non rimborsabilità delle stesse. A tal proposito, produce il conferimento di incarico al mediatore creditizio sottoscritto dalla ricorrente. Relativamente alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo "rischio vita", l'intermediario fa presente che la compagnia assicurativa si è dichiarata disponibile a rimborsare alla ricorrente l'importo di euro 82,16 e, per quanto attiene al rimborso della quota non goduta del premio assicurativo "rischio impiego", precisa che nessun rimborso spetta alla ricorrente poiché il premio è stato interamente pagato dall'intermediario. Quest'ultimo, già in sede di riscontro al reclamo, si era reso disponibile a rimborsare alla cliente la somma di euro 781,48 calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Nelle controdeduzioni avanza un'offerta inferiore, pari a euro 770,53.

3. Parte ricorrente replica alle controdeduzioni dell'intermediario resistente confermando le richieste già avanzate in fase di ricorso.

## DIRITTO

1. La presente controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri finanziari e assicurativi corrisposti dalla cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Sul tema è intervenuta di recente la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, Causa C-383/18, ove si afferma che: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Sulla scia di tale sentenza, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525 dell'11.12.2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».



Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, che supera la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* e impone di prendere in considerazione la totalità dei costi sostenuti dal consumatore, resta da stabilire quale criterio debba essere seguito per ridurre l'importo di tali costi in considerazione della restante durata del contratto. In relazione a questo profilo, il Collegio di Coordinamento, con la citata decisione n. 26525/2019, ha affermato che: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*. In motivazione, ha precisato al riguardo che *“il criterio di competenza economica (alias, pro rata temporis) (...), alla luce del mutato quadro «giuridico» (ma non normativo) di riferimento, è ancora il «più logico» con riguardo ai costi ricorrenti, ma non lo è rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia”*. In effetti, in merito al criterio di rimborso dei costi *recurring*, è orientamento consolidato dell’ABF quello secondo cui *“l’importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue”* (così, per esempio, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017).

2. Orbene, la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, se letta tenendo conto della richiamata sentenza della Corte di Giustizia Europea che vi ha dato corso, da un lato, non osta all’applicazione di un criterio univoco di rimborso per tutti i costi. Appare anzi coerente osservare che la predetta sentenza ha superato la distinzione tra tipologie di costo (*up-front* e *recurring*), ai fini dell’applicazione della regola che ne impone la riduzione in caso di rimborso anticipato, ed allora non diversificare il criterio di rimborso per categorie di costo “differenti”. Dall’altro lato, la pronuncia in discorso non impedisce di ritenere il criterio *pro rata temporis* – che lo stesso Collegio di Coordinamento giudica ancora il “più logico” con riferimento ai costi ricorrenti – destinato a prevalere su un eventuale difforme criterio di rimborso indicato in contratto, a questo punto anche per ciò che concerne il premio dell’assicurazione a protezione del credito. A opinare diversamente, sarebbe facile per l’intermediario eludere l’intento protettivo del consumatore – che traspare dalla disciplina in considerazione e, prima ancora, da tutta la direttiva 2008/48/CE – attraverso una particolare formulazione contrattuale (in tal senso Corte di Giustizia Europea, 11 settembre 2019, Causa C-383/18, par. 30), che conduca, per esempio, ad ammortizzare i costi secondo una proporzionalità non lineare, imputandoli quasi totalmente all’inizio del rapporto.

In considerazione di tali rilievi, questo Collegio ritiene che l’utilizzo, ai fini della determinazione dei costi da rimborsare a favore del cliente, del criterio *pro rata temporis*,



indipendentemente dall'asserita natura (*up-front* o *recurring*) della voce di costo chiesta in restituzione e dell'eventuale presenza in contratto di un differente criterio di calcolo, sia quello più coerente con il principio di fondo affermato dalla Corte di Giustizia Europea e con la finalità di protezione del consumatore sottesa alla disciplina in discorso. Da questo punto di vista, merita di essere richiamato il considerando n. 39 della direttiva 2008/48/CE, ove si osserva che: "per determinare il metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato". È indubbio che il metodo proporzionale puro (c.d. *pro rata temporis*) sia il più adatto a rispondere a simili esigenze di trasparenza, comprensibilità e facilità di applicazione. Anche dal punto di vista sistematico, infine, esso risulta essere il criterio più coerente poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito.

3. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, ha altresì chiarito che «*la CGUE, lungi dal procedere a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l'obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione*». In particolare, qualora sussista un obiettivo riscontro probatorio in merito al pagamento da parte dell'intermediario di un costo indicato nel contratto come *up-front*, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella suddetta sentenza, "il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (par. 32). Qualora sussista un obiettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto prospettato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella suddetta sentenza (par. 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario. Infine, qualora sussista un obiettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di Giustizia Europea ha



riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principi generali del diritto dell'Unione europea (par. 50).

Da quanto detto consegue – ad avviso di questo Collegio – che, qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio del pagamento da parte dell'intermediario di un costo indicato nel contratto come *up-front*, il suo importo non va assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo). Tuttavia, mentre per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore, per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.

4. Nel caso di specie, va considerato, con riferimento alle commissioni di intermediazione, che l'intermediario resistente si è limitato a produrre il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dalla ricorrente, ma non ha provato l'effettivo pagamento del relativo importo, con la conseguenza che anche tale onere deve considerarsi assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b. Pertanto, sulla base del menzionato criterio di calcolo *pro rata temporis* e tenuto conto, da un lato, dei rimborsi già effettuati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, dall'altro, della dichiarazione dello stesso intermediario – non oggetto di specifica contestazione in sede di repliche – in merito all'offerta da parte della compagnia assicurativa del rimborso di una quota parte del premio, al fine di determinare l'ulteriore somma spettante alla ricorrente a titolo di restituzione, è stata elaborata la seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni di attivazione</i>				1.034,10	620,46			620,46
<i>commissioni di gestione</i>				1.161,54	696,92		452,08	244,84
<i>commissione di intermediazione</i>				3.696,00	2.217,60			2.217,60
<i>oneri assicurativi (premio vita netto)*</i>				135,71	81,43		82,16	-0,73
<b>Totale</b>								<b>3.082,17</b>

5. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.082,17 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA